Scuola24

Stampa articolo Chiudi

02/12/2014

Dal rettore ai Cda: università alle prese con gli obblighi di trasparenza

di Vincenzo Tedesco e Alberto Domenicali

Con la delibera n. 144 del 7 ottobre scorso, l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), ridefinisce, tornando di nuovo sull'argomento - si veda la delibera n. 65/2013 della ex Civit assolutamente non risolutiva per le Università - l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di pubblicità delle informazioni relative alle pubbliche amministrazioni includendo le Università statali e quelle non statali, di cui al decreto legislativo n. 33/2013, meglio conosciuto come il decreto trasparenza.

Gli organi coinvolti

L'organo di indirizzo politico – nel caso delle università statali - secondo la delibera è identificato nelle figure del rettore e del consiglio di amministrazione mentre resta da stabilire, da parte di ogni ateneo, l'eventuale esclusione del Senato accademico in caso di ruolo meramente consultivo, sulla base delle funzioni attribuite dai singoli statuti. Anzi, per le università l'Autorità si spinge a precisare che non può non essere indicato il Cda trattandosi normalmente di organo elettivo. Secondo la delibera si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di "politicità". Questo assunto, se è vero per quanto concerne il rettore, è quantomeno ardito negli altri casi dal momento che le modalità di individuazione dei componenti il Cda sono regolate dalle disposizioni statutarie espressione dell'autonomia tant'è che proprio sulla questione dell'eleggibilità è stato avviato un forte contenzioso da parte dello stesso ministero impugnando molti statuti di atenei proprio sulla questione della non elettività dei componenti il consiglio di amministrazione. Si ha notizia che già alcuni atenei intendono impugnare la stessa delibera 144 poiché in molti casi i componenti non sono elettivi. Piuttosto inusuale e forzato appare l'esempio che viene citato nella delibera dello studente componente del Senato accademico, obbligato a pubblicare i propri dati, dal momento che non è così scontato che tale obbligo si estenda anche a quest'organo.

Ma cosa bisogna pubblicare in concreto?

Si tratta di una serie di dati personali, patrimoniali (spese per missioni e altro connesse alla carica, immobili posseduti, ecc...) e reddituali, propri nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se questi ultimi vi acconsentono. In particolare il dibattito sul punto è acceso nell'ambito delle università statali che, dopo la riforma della governance ad opera della legge Gelmini (240/2010), hanno aperto le porte dei propri Cda alla componente

esterna rappresentativa, nella maggior parte dei casi, del mondo imprenditoriale, finanziario o socio-economico in genere. L'impatto delle disposizioni sulla pubblicità dei dati si estende pertanto anche a queste figure che, nella gran parte dei casi percepiscono per tale ruolo gettoni di presenza quasi simbolici ma sono tenute di converso a fornire per la pubblicazione tutti i propri dati personali di tipo economico che nulla hanno a che vedere con la funzione svolta presso l'ateneo. La stessa delibera però non chiude le porte ad un ripensamento e quindi si potrebbe almeno rivedere la questione collegata alla composizione del Cda. Al momento, dopo i vari confronti tra Anac e Crui (la Conferenza dei rettori), gli obblighi di pubblicazione rimangono quelli descritti, nonostante sia stata evidenziata in più occasioni anche da parte del Codau (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) la specificità delle istituzioni universitarie, a cui è riconosciuta dalla Costituzione una particolare autonomia. Sono peraltro previste sanzioni amministrative in caso di mancata o incompleta pubblicazione, variabili da 500 a 10 mila euro in capo ai responsabili in primis il responsabile della trasparenza degli atenei che a sua volta deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per acquisire dagli interessati le informazioni, se vuole evitare ricadute sanzionatorie in capo a se stesso. Elemento interessante risulta infine la pubblicazione da parte dell'Anac della posizione di minoranza espressa da un proprio consigliere, nei confronti della delibera in questione. Resta da stabilire se una pubblicazione generalizzata e non ragionata, con riferimento alla tipologia di enti pubblici esistenti nell'ordinamento italiano, possa effettivamente essere utile per un contrasto alla corruzione. La trasparenza è certamente una parte essenziale per il contrasto alla corruzione ma quale trasparenza?

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved